



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* e in particolare, l'articolo 116, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante *“Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* ed integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

VISTO l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 6 della predetta legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per *“assistenza personale continuativa”*;

VISTO l'articolo 124 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante *“Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia”* concernente *“gli assegni continuativi mensili”*;

VISTO l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante *“Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”*;

VISTO l'articolo 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 come sostituito dall'articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno *“una volta tanto”* da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

VISTO l'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l'altro, l'assegno *“una volta tanto”* da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto, nonché modificato dall'articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha rideterminato l'importo di tale assegno;

VISTA la legge 3 dicembre 1999, n. 493 recante *“Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici”* e in particolare, l'articolo 9, comma 1, rubricato *“Prestazioni”*, ai sensi del quale *“La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;*

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare, l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato *“Rivalutazione delle rendite”* secondo cui *“Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;*

VISTO l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”;*

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 91 del 3 agosto 2020 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2020 per il settore industria;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la delibera n. 203 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 20 luglio 2021, recante: *“Rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico”* e in particolare, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 9 luglio 2021, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL dell'8 aprile 2021, allegata alla richiamata delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, laddove viene indicato, tra l'altro, che *“si è verificata una variazione pari al 12,47% tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2020 rispetto a quella del 2011, ultimo anno in cui si è effettuata la rivalutazione di cui al predetto articolo 20 della legge n. 41/1986, per cui non si applica la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, bensì opera la previsione di cui sopra. In particolare, a seguito della suddetta variazione del 12,47% sono state riassorbite tutte le rivalutazioni relative al costo della vita intervenute dall'anno 2013 all'anno 2020, cosicché la riliquidazione al 1° gennaio 2021 risulta pari al 4,9% (coefficiente 1,0490). Per quanto premesso, l'Istituto deve procedere, con decorrenza 1° gennaio 2021, alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, navigazione e per gli infortuni in ambito domestico.”*

VISTA la citata relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 9 luglio 2021 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del medesimo Istituto dell'8 aprile 2021, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione, n. 203/2021, laddove viene indicato, tra l'altro, che *“Ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251 sono rivalutati anche gli assegni per l'assistenza personale continuativa e l'assegno in caso di morte (assegno funerario); le misure di questi assegni sono identiche per i settori industria e agricoltura”*, nonché riportato l'importo rivalutato della prestazione una tantum per inabilità permanente introdotta dall'articolo 1, comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'INAIL;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice presidente dell'INAIL;

VISTA la nota n. 218745 del 28 luglio 2021 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTA la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 7 settembre 2021 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

*(retribuzione media giornaliera
determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua)*

1. Ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera, a seguito della variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stabilita in € 83,09 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di € 17.448,90 e di € 32.405,10.

2. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 46.663,34 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 39.534,22 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 35.969,66 per gli altri ufficiali.

3. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2019 e precedenti	1,0490
anno 2020	1,0000



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 2

(retribuzione annua convenzionale ambito domestico)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, la retribuzione annua convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, e' rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è di € 17.448,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.

Articolo 3

(importo prestazione una tantum inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento)

1. L'importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come inserito dall'articolo 1, comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato da € 300,00 a € 337,41.

Articolo 4

(assegno per l'assistenza personale continuativa)

1. Ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 574,59.

Articolo 5

(assegno una tantum)

2. Ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 10.542,45.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 6 *(assegni continuativi mensili)*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0490 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1° gennaio 2021
dal 50 al 59%	€ 322,41
dal 60 al 79%	€ 452,34
dall'80 all'89%	€ 839,85
dal 90 al 100%	€ 1.293,90
100% + a.p.c	€ 1.869,23

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 23 settembre 2021

f.to Andrea Orlando